

S T A T U T O**N A Z I O N A L E****Articolo 1**

E' costituita una Associazione - con sede in Milano - con nome di Associazione Italiana per la Direzione del Personale (A.I.D.P.) con lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo.

In particolare mira a essere:

- motore di sviluppo della professionalità di soci e associati, quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano, con particolare attenzione al rapporto tra i giovani ed il mondo del lavoro;
- fonte di servizi professionali, interpretando le specifiche necessità di soci e associati, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 13;
- organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona - lavoro a livello nazionale e internazionale;
- partner riconosciuto dalle istituzioni come soggetto deputato ad analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, nonché ad anticipare e proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte.

Articolo 2

L'Associazione è a durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L'Associazione non ha fini di lucro, e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale.

L'Associazione aderisce all'Associazione Europea per la Direzione del Personale (E.A.P.M.).

Articolo 3

I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono:

- centralità della persona e della dignità umana;
- eccellenza della professionalità;
- rispetto dell'etica professionale;
- impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni;
- cultura della partecipazione.

Articolo 4

L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 1, si adopererà per:

- A. favorire il miglioramento delle relazioni individuo - azienda;
- B. promuovere la crescita culturale e professionale di quanti si occupano di questi problemi;

- C. valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area delle risorse umane;
- D. contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati;
- E. definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
- F. allacciare rapporti efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;
- G. concorrere alla diffusione nella comunità degli affari e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati;
- H. contribuire all'elaborazione di norme o legge che possano riguardare le tematiche oggetto dell'Associazione;
- I. favorire l'inserimento di soci e associati in organismi rappresentativi pertinenti;
- J. fornire a soci e associati supporti e servizi di interessi comuni;
- K. promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni sia a livello nazionale che internazionale;
- L. sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione dei giovani.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 1. o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi ivi compresa la

possibilità di partecipare a società di capitali.

Articolo 5

L'Associazione si compone di: soci:

- associati;
- soci – associati Junior;
- soci onorari.

Tutti i soci e gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 6

Possono essere ammessi quali soci coloro che svolgono funzioni manageriali o professionali nell'area delle risorse umane di aziende o associazioni o enti pubblici o privati. Possono, altresì, essere ammessi quali soci tutti coloro che, pur non appartenendo all'area del personale in senso stretto, né assolvano le funzioni con altra qualifica.

Articolo 7

Possono essere ammessi quali associati coloro che, pur senza possedere i requisiti di cui all'art. 6, siano interessati all'area delle risorse umane (docenti universitari e studiosi della disciplina o di discipline attinenti, funzionari di associazioni imprenditoriali, liberi professionisti e consulenti operanti nel settore, ecc.). Possono essere ammessi quali soci / associati junior giovani studenti o laureati, con l'intento di favorire il loro avvicinamento alle tematiche delle risorse umane: il Consiglio Direttivo ne indicherà modalità e caratteristiche, fermo

restando che il limite di età viene fissato in anni 32. Gli associati, che inizino a svolgere le funzioni che danno titolo a essere ammessi quali soci, possono chiedere, tramite il proprio Gruppo Regionale, o, in mancanza, tramite la Segreteria Nazionale, di essere riconosciuti soci.

Articolo 8

Per essere ammessa all'Associazione, la persona candidata deve presentare la domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale competente, e supportare la domanda con la firma di presentazione di due Soci o Associati. Il Presidente del Gruppo Regionale, verificata la rispondenza della candidatura ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto, sottopone la domanda alla approvazione del Comitato Esecutivo del proprio Gruppo Regionale. Una volta approvata la richiesta il Presidente del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa nella misura fissata e, avendo ricevuto l'attestazione dell'avvenuto pagamento, trasmette la scheda del nuovo Socio/Associato alla Segreteria Nazionale. Il Socio/Associato viene così inserito ufficialmente nella lista della Segreteria Nazionale. Il Presidente del Gruppo Regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per

l'iscrizione dei candidati nella lista nazionale dei Soci AIDP.

Nel caso in cui venisse successivamente riscontrata l'incompatibilità dell'iscrizione, in quanto non rispondente ai requisiti, il Presidente del Gruppo Regionale dovrà personalmente farsi carico del problema, comunicarlo alla persona interessata, risolvere l'eventuale contenzioso.

Qualora il Gruppo Regionale non esistesse, la domanda andrà indirizzata alla Segreteria Nazionale alla quale spetterà di svolgere le attività e le verifiche sopra descritte.

Nel caso in cui la domanda della persona candidata non venga accolta, è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

I Soci e Associati che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento, le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, conservano la loro qualifica.

I Soci che cessino di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi per causa diversa dal pensionamento acquistano la qualifica di Associati.

In tal caso, il socio ha l'obbligo di dare pronta comunicazione al Gruppo Regionale o, qualora esso non sussista, alla Segreteria Nazionale.

La qualifica di socio o associato si perde:

- A. per dimissioni;
- B. per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- C. per radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. La deliberazione è comunicata dal Presidente dell'Associazione a mezzo Raccomandata a.r.

L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata spedita al Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio dei Probiviri, espletata se del caso istruttoria e sentito l'interessato, decide sul ricorso, entro novanta giorni, confermando o annullando il provvedimento per radiazione. A seguito di comportamento che sia stato giudicato contrario agli scopi perseguiti dall'Associazione, la radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Il socio verrà avvisato della decisione presa con lettera raccomandata, firmata dal Presidente dell'Associazione Nazionale.

L'interessato potrà far ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, ai Probiviri tramite lo stesso Presidente dell'Associazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, presente nella misura minima di due terzi dei membri deciderà a maggioranza assoluta, dopo aver ascoltato l'interessato in ultima istanza.

La perdita della qualifica di socio o di associato non dà diritto al rimborso della quota associativa già versata.

Articolo 10

Le quote associative sono fissate anno per anno dal Consiglio Direttivo, salvo la facoltà dei Gruppi Regionali di aumentarle in funzione delle proprie esigenze. Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei

trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Comitato Esecutivo;
- E. il Segretario Nazionale;
- F. il Collegio dei Sindaci;
- G. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto per l'Associazione atto a assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Essa stabilisce i criteri di ammissione ed esclusione dei partecipanti all'Associazione, delibera sulle modifiche dello Statuto ed approva il rendiconto economico - finanziario.

Il diritto di voto è esercitato secondo il disposto dell'art. 2532, Il comma del c.: in tal senso a ciascun socio o associato spetta un solo voto. All'Assemblea compete la libera elezione dei componenti degli organi amministrativi come stabilito nel prosieguo del presente Statuto. L'assemblea è composta da tutti i soci e associati, in regola con la quota, e si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di maggio, mediante preavviso scritto inviato almeno 20 giorni prima dal Presidente a tutti gli aventi diritto; essa può riunirsi in sessione straordinaria e con le stesse modalità di preavviso quando

il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei soci e degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria nomina il proprio Presidente, il Segretario e il Comitato Elettorale composto da almeno 3 membri. Hanno diritto al voto i soci e gli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera sulla relazione programmatica del Presidente e approva il rendiconto economico - finanziario e la relazione del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o per delega, può aver luogo a distanza di un'ora dalla prima e può essere convocata con lo stesso avviso. Ogni socio o associato che abbia diritto al voto può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe. Il voto è espresso in modo palese, salvo quando previsto dagli artt. 13, 17, 18 e 24.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci e degli associati presenti e vincolano gli assenti. Delle delibere assembleari viene redatto verbale cui deve essere data pubblicità mediante le forme più idonee e tramite affissione all'albo della sede sociale.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai Presidenti dei Gruppi Regionali con almeno venti soci (nell'anno dell'elezione o nell'anno precedente);
- da diciotto membri scelti tra i soci o associati (questi ultimi in percentuale non superiore a

- un terzo) eletti dall'Assemblea con voto segreto;
- dal Segretario Nazionale;
 - dal Direttore del periodico riconosciuto quale organo ufficiale dell'Associazione e dal responsabile di iniziative editoriali;
 - dal Presidente uscente, per il triennio successivo e un ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica;
 - dai Sindaci, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- A. nominare il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito tra i soci;
- B. nominare sino a cinque Vice Presidenti, di cui uno Vicario, scegliendoli nel proprio ambito;
- C. nominare il Segretario Nazionale, scegliendolo tra i soci o associati;
- D. nominare i rappresentanti o i candidati della Associazione a cariche negli organismi nazionali o internazionali;
- E. nominare i soci o associati delegati alla direzione del periodico riconosciuto quale organo di stampa della Associazione o a altri incarichi rilevanti e continuativi;
- F. fissare le fondamentali norme di comportamento impegnative sia per l'attività nazionale che per quella svolta a livello regionale;
- G. impostare i programmi e impartire le indicazioni che saranno poi realizzate dal Comitato Esecutivo;
- H. curare il coordinamento della attività dei Gruppi Regionali e promuoverne la costituzione delle Regioni in cui

l'Associazione non sia ancora presente;

- I approvare il rendiconto generale;
- J. ratificare su proposta del Comitato Esecutivo o dei Gruppi Regionali, la nomina dei soci onorari

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Esso viene convocato con almeno quindici giorni di preavviso dal Presidente e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene timorato dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio. Quest'ultimo è incaricato di diffonderlo fra tutti i membri del Consiglio.

In caso di cessazione dell'incarico di Consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto, sentito il parere dei Gruppi Regionali, sino a un massimo di sostituzione pari a un terzo dei consiglieri eletti dall'Assemblea

I Presidenti dei Gruppi Regionali, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità a partecipare a riunioni dello stesso, dovranno, di volta in volta, delegare per iscritto un altro socio associato del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo.

Articolo 14

Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e può agire, a tutti gli effetti, anche amministrativi, in nome e per conto dell'Associazione.

Ha altresì la facoltà di assumere e licenziare persone dipendenti dell'Associazione Nazionale, nell'ambito delle indicazioni formulate dal Comitato Esecutivo.

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Nazionale, che durano in carica tre anni. Il Presidente e i Vice presidenti, non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi, nella medesima funzione. Il Comitato Esecutivo, oltre ai poteri previsti dagli articoli 8, 16 e 20, ha quelli che gli sono attribuiti specificamente dal Consiglio Direttivo e attua le politiche formulate dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Esecutivo tiene costantemente informati i Consiglieri dei propri lavori attraverso l'invio dei verbali delle sue riunioni.

Articolo 16

Il Segretario nazionale ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione, e compie gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione

Il Segretario nazionale cura sotto il profilo amministrativo l'attività degli organismi nazionali dell'Associazione, segue il regolare funzionamento dell'organizzazione, dà

esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Presidente per l'attività corrente dell'Associazione.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo modificare funzioni e ruolo del Segretario nazionale, anche in rapporto all'eventuale potenziamento della struttura organizzativa dell'Associazione.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci e gli associati, eletti dall'Assemblea con voto segreto. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I Sindaci sono rieleggibili

Un sindaco effettivo dimissionario verrà sostituito dal sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione. Deve inoltre esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell'Associazione Nazionale.

Deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti regionali.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è nominato con scrutinio segreto dall'Assemblea che sceglie tra i Soci e gli Associati tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprono altre cariche associative.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione secondo quanto previsto dall'art. 9, di decidere

con la maggiore urgenza possibile su eventuali ricorsi avverso i lavori del Comitato Elettorale.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi nazionali dell'Associazione o tra organi nazionali e Gruppi Regionali o all'interno degli organi nazionali e/o regionali

Articolo 19

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di incarichi autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo e finalizzati all'interesse dell'Associazione.

Articolo 20

I soci che operano in una determinata Regione possono costituirsi in Gruppo. La costituzione dei Gruppi viene approvata dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi hanno lo scopo di promuovere le attività della Associazione nell'ambito della zona di loro competenza, usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo.

Ciascun Gruppo deve eleggere un Presidente e predisporre un regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in

linea con le norme e i principi del presente Statuto.

Il regolamento del Gruppo Regionale deve essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Entro il mese di marzo di ogni anno devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso.

I contatti e le attività con le Associazioni estere consorelle e con l'Associazione Europea per la Direzione del Personale sono concordati con il Comitato Esecutivo.

Articolo 21

Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;
- ogni altro tipo di entrate.

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative

E' vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. I Gruppi Regionali curano l'incasso delle quote, che versano tempestivamente alla Segreteria Nazionale, mentre conservano l'eventuale parte di propria competenza come previsto dall'articolo 10.

Ogni Gruppo, entro il mese di marzo, dovrà redigere un

rendiconto economico della propria gestione e un preventivo per le attività programmate, e inviarli alla Segreteria Nazionale entro il 15 di aprile.

Articolo 22

Le spese sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma e delle attività dell'Associazione.

Articolo 23

Lo Statuto non può essere modificato se non ad iniziativa del Consiglio o a richiesta di un quarto dei soci e associati, e non può subire modificazioni se non a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci e degli associati presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Lo scioglimento può essere pronunciato esclusivamente mediante voto segreto

dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo nelle condizioni previste dall'articolo 12. La deliberazione può avvenire validamente soltanto con il voto favorevole di due terzi dei soci e degli associati presenti o rappresentati.

Il patrimonio residuo dell'ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (*Authority* di settore) di cui all'articolo 3, comma 190 della legge n°662 del 23 dicembre 1996.

Articolo 24

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia. Per ogni controversia fra associazione e soci o associati, il Foro competente è quello di Milano.